



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 68/2024

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 16.01.2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Nicola Graziano;

visto l'art. 1, comma VII, della Legge n. 130 del 2022 sull'esercizio del diritto di opzione a beneficio dei magistrati che abbiano optato per il transito definitivo dalla giurisdizione di appartenenza nella giurisdizione tributaria;

ritenuto che, nella imminenza della immissione in possesso dei sopra detti magistrati optanti per il transito definitivo nella giurisdizione tributaria, appare necessario dettare una compiuta disciplina che regolamenti l'esercizio di tale diritto di opzione, con particolare riferimento all'ipotesi di posti direttivi e semidirettivi che si rendano disponibili nell'ufficio di appartenenza del magistrato che abbia optato per il transito, nonché altre problematiche di dettaglio, quale la nozione da attribuirsi alla locuzione "promozione", che è da intendersi come conferimento delle funzioni di Presidenza di Corte di I° o di II° grado, di Presidente di sezione di Corte di I° o di II° grado o Vice Presidente di sezione di Corte di I° o di II° grado, e la disciplina da applicarsi ove, per il medesimo posto libero, concorrano più magistrati transitati da loro, anche al fine di procedimentalizzare con tempi certi l'esercizio di tale diritto;

considerato che appare opportuno riportare il sopra detto art. 1, comma VII della Legge n. 130/2022 che così recita *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo"*;

visto che con tale regolamento si intende, a livello di normazione secondaria, valorizzare la *ratio* di fondo della disciplina primaria che in tutta evidenza ha voluto prevedere, insieme ad incentivi economici, anche incentivi di carriera al fine di sollecitare i magistrati tributari ad optare definitivamente per la nuova giurisdizione

tributaria ed in ogni caso ha inteso perseguire, altresì, obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione dei magistrati tributaria in quanto impegnati a tempo pieno rispetto ai magistrati non di carriera;

ritenuto inoltre di prevedere una procedura snella di interpello che possa velocizzare l'esercizio del diritto di opzione che il Legislatore ha previsto come prevalente su ogni altra aspirazione di altri giudici tributari al posto resosi libero nell'ufficio di appartenenza del magistrato transitato e prevedere solo in subordine e cioè nel caso di mancato esercizio del diritto potestativo di opzione la messa a concorso del posto stesso secondo i criteri ordinari;

ritenuto opportuno regolamentare il caso di concorso tra più aventi diritto all'opzione in caso di riapertura del transito dando precedenza al magistrato nominato in epoca più risalente, atteso che la data di emissione del decreto ministeriale determina l'anzianità di servizio nel ruolo professionale;

considerato tutto quanto premesso

DELIBERA

Di adottare il seguente

Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma VII, della Legge n. 130/2022

Art. 1

I presupposti per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1, comma VII, L. 130/2022

1. Il magistrato che abbia optato per la giurisdizione tributaria ai sensi della legge 130/2022 ha diritto ad esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma VII, della Legge n. 130/2022 nella ipotesi in cui abbia confermato la sede e la funzione originarie di appartenenza al momento della scelta della destinazione all'esito del concorso per il transito.
2. Nella ipotesi del comma 1 del presente articolo, l'optante prevale, rispetto al posto optato, su tutti gli altri aspiranti giudici e/o magistrati tributari a prescindere dall'anzianità e dai punteggi maturati dagli aspiranti nelle rispettive funzioni.
3. Il magistrato che abbia optato per la giurisdizione tributaria ai sensi della legge 130/2022 non ha diritto ad esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma VII della Legge n. 130/2022 quando, pur restando nella sede originaria, al momento del transito abbia scelto ed ottenuto un posto direttivo o semidirettivo relativo alla sua sede originaria.

Art. 2

I posti oggetto del diritto di opzione

1. Il magistrato transitato può esercitare l'opzione solo per i posti scoperti della propria sede di appartenenza.
2. I posti disponibili oggetto di opzione sono i posti vacanti non ancora messi a concorso alla data della firma del decreto di nomina del magistrato transitato e i posti che si renderanno vacanti successivamente al decreto nomina.
3. Il magistrato transitato può optare sia per posti da semidirettivo che da direttivo anche per saltum potendosi verificare l'ipotesi in cui il magistrato transitato possa esercitare l'opzione che comporta il passaggio dalle funzioni di componente di collegio a Presidente di Corte di Giustizia ovvero a Presidente o Vicepresidente di sezione.

Art. 3

Procedura e modalità di esercizio del diritto di opzione

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria entro 30 giorni prima e comunque non oltre trenta giorni dopo la scopertura del posto direttivo o semidirettivo individuata ai sensi dell'art. 2, comma II, interpella il magistrato avente diritto affinché comunichi se intende o meno esercitare il proprio diritto potestativo di preferenza.
2. Il magistrato interpellato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'interpello deve comunicare la propria scelta al CPGT. In caso di omessa comunicazione, il diritto di opzione si intende come non esercitato per quello specifico posto o quegli specifici posti comunicati ed in tal caso il posto verrà messo a concorso secondo i procedimenti ordinari.
3. Il magistrato che rifiuta di esercitare l'opzione per il posto o i posti oggetto di comunicazione, conserva il proprio diritto di opzione per i posti successivi che diventeranno scoperti.
4. L'esercizio del diritto di opzione consuma definitivamente la facoltà riconosciuta dall'art. 1, comma VII della Legge n. 130/2022.
5. L'atto di interpello deve essere pubblico e portato a conoscenza di tutti i magistrati e giudici tributari.
6. Nel caso in cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non adempia a quanto previsto dal comma 1, il magistrato avente diritto all'opzione può sollecitare il CPGT ad emanare l'interpello di cui al comma 1.

7. In caso di più magistrati aventi diritto all'opzione oggetto di comunicazione, prevale il magistrato che sia stato collocato nel posto più in alto nella graduatoria di ammissione al transito.
8. Qualora dovesse essere riaperto il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1, comma VII, della Legge n. 130/2022 e di conseguenza si determini una ipotesi di concorso tra più aventi diritto all'opzione prevale il magistrato tributario il cui decreto di nomina di transito è più risalente nel tempo e nel caso di decreto in pari data si applica il criterio di cui al comma VII del presente articolo 3.

La Presidente
Firmatario1